



Sentenza n. 88 del 2023

Presidente: Silvana Sciarra - Giudice relatore e redattore: Maria Rosaria San Giorgio
decisione del 9 marzo 2023, deposito dell'8 maggio 2023
comunicato stampa dell'8 maggio 2023

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

atti di promovimento: ordinanze nn. [97](#) e [99](#) del 2022

parole chiave:

STRANIERO – ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA – INGRESSO E
PERMANENZA NEL TERRITORIO DELLO STATO

disposizione impugnata:

- art. 4, comma 3, del [decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286](#)

disposizioni parametro:

- artt. 3 e 117, primo comma, della [Costituzione](#)
- art. 8 della [Convenzione europea dei diritti dell'uomo](#)

dispositivo:

illegittimità costituzionale additiva

Il Consiglio di Stato, sezione terza, con due ordinanze dal contenuto analogo, ha sollevato – in riferimento agli artt. 3 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo – questioni di legittimità costituzionale concernenti l'art. 4, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) nella parte in cui stabilisce **un automatismo nel diniego di rilascio ovvero di rinnovo del permesso di soggiorno** per motivi di lavoro anche nei casi di reato di cui all'articolo 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990 (Testo Unico Stupefacenti) (c.d. **“piccolo spaccio”**) e del reato di cui all'articolo 474, secondo comma, del codice penale (**vendita di merci contraffatte**).

In particolar modo, il rimettente ha dedotto – in entrambe le ordinanze – il contrasto della norma censurata con il **principio di proporzionalità**, già canone ermeneutico utilizzato dalla Corte di giustizia dell'UE e positivizzato poi nell'art. 5 TFUE, in quanto le fattispecie penali ostative al rilascio o al rinnovo del suddetto permesso di soggiorno sarebbero a tal punto disomogenee da permettere l'equiparazione di fattispecie di minore entità (seppur penalmente rilevanti) «con reati gravi, quali, ad esempio, l'omicidio e la violenza sessuale».

Altresì, viene rilevata dal giudice *a quo* la mancanza di coerenza della norma con il fine perseguito in pieno contrasto, quindi, con il concetto di **ragionevolezza**: difatti, la disposizione non permetterebbe all'amministrazione una valutazione in concreto della pericolosità sociale del richiedente sacrificandone eccessivamente e ingiustificatamente la sfera privata.

La Corte ritiene le questioni fondate.

Il giudice delle leggi si sofferma, innanzitutto, sulla qualificazione dell'automatismo censurato. Richiamando le proprie pronunce in materia, ricorda che le fattispecie ostative vengono individuate in base ad un sistema «“bipartito” basato sulla enucleazione di due criteri concorrenti di natura composita» (sentenza n. 277 del 2014) che si estrinseca in un criterio misto (quantitativo-qualitativo, *quantum* della pena-classificazione per tipologia) e in un criterio qualitativo (facendo rientrare perciò tra i reati ostativi tutti i reati inerenti agli stupefacenti).

Poste tali premesse, la Corte afferma che, **pur a fronte di una ampia discrezionalità da doversi riconoscere al legislatore nella regolamentazione dell'ingresso e del soggiorno di uno straniero nel territorio nazionale, è necessario un ragionevole e proporzionato (ex art. 3 Cost.) bilanciamento tra ordine e sicurezza pubblici**, da un lato, e **salvaguardia dei diritti costituzionalmente garantiti allo straniero**, dall'altro. Anche la Corte EDU, nell'affrontare la questione dei limiti dell'ingerenza dei pubblici poteri sui diritti tutelati *ex art. 8 CEDU* (assunto nel caso di specie dal rimettente quale parametro interposto), si è pronunciata in favore di una valutazione in concreto della necessità e della proporzionalità delle misure prescelte dal legislatore. La Corte di Strasburgo ha individuato, infatti, dei criteri di valutazione ad ampio raggio così da rifuggire automatismi tipici delle presunzioni assolute che, come ripetutamente affermato anche dalla giurisprudenza del Giudice delle leggi, «violano il principio di uguaglianza, se sono arbitrarie e irrazionali» (*ex plurimis*, sentenze n. 253 del 2019, n. 268 del 2016, n. 213 e n. 57 del 2013). Nel caso di specie, la Corte ritiene ci sia la concreta possibilità che si verifichino eventualità in contrasto con la presunzione introdotta dalla norma censurata. La commissione di un reato *ex art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990* da parte di uno straniero può non comportare un giudizio di pericolosità effettiva ed attuale del reo qualora si tengano in considerazione la lieve entità, le circostanze di fatto, il tempo trascorso dalla commissione ovvero il percorso rieducativo seguito alla condanna stessa.

Risulta contrario al principio di proporzionalità, dunque, non prevedere che – nelle ipotesi in esame – l'amministrazione possa operare una valutazione in concreto della pericolosità sociale del reo, commisurata al suo percorso di inserimento nella società. Da un lato, infatti, l'esecuzione di un esame siffatto non pregiudicherebbe in alcun modo l'interesse dello Stato alla sicurezza e all'ordine pubblico. Dall'altro, invece, **il suddetto automatismo, configurando un giudizio astratto e irragionevole, lederebbe concretamente i diritti garantiti dall'art. 8 CEDU.**

Dorinda Caccioppo